SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 luglio 2009, n. **92**.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. In previsione della ricorrenza del millenario dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni nell'anno 2011 è disposta la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia, per il recupero della sua memoria storica e per il rilancio della sua funzione civile e religiosa, di seguito denominato «progetto».

Art. 2.

Linee generali del progetto

1. Il progetto, realizzato a cura del comitato nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, deve prevedere interventi di ristrutturazione architettonica, di restauro dei manufatti, dei dipinti e degli affreschi, nonché di valorizzazione culturale, ambientale e turistica dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) analisi dello stato di conservazione dell'Abbazia, rilievo degli stati di degrado, di quiescenza e di ammaloramento degli elementi strutturali e decorativi, e conseguente restauro;

b) interventi di risanamento e di muratura degli intonaci interessati da fenomeni di infiltrazioni e di umidità da risalita nelle sale limitrofe al chiostrino e nel Museo;

c) restauro dei manufatti e degli affreschi ottocenteschi dell'archivio dell'Abbazia;

d) predisposizione di interventi mirati a delineare e ad ampliare la zona pedonale entro la quale è ubicata l'Abbazia, garantendo la necessaria distanza dal centro abitato, dagli uffici e dalle attività commerciali, per restituirle il dovuto silenzio e la necessaria solennità;

e) individuazione e restauro di tratti dell'antico tracciato viario che conduceva all'Abbazia al fine di migliorarne le possibilità di visita;

f) inventario e digitalizzazione dei documenti scritti o editi dalla fine del Medioevo all'epoca attuale su Cava de' Tirreni e sulla sua Congregazione; censimento del materiale documentario esistente relativo ai monasteri e alle chiese cavensi e in particolare al *Codex Diplomaticus Cavensis*, al fine di consentire una corretta e funzionale fruizione da parte di studiosi e di turisti;

g) organizzazione di eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione del millenario dell'Abbazia nell'anno 2011;

h) realizzazione di nuove strutture turistiche e ricettive che garantiscano l'ospitalità a studiosi e a turisti, dando priorità agli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico;

i) restauro di elementi architettonici e di manufatti afferenti a edifici di culto di cui siano storicamente attestati l'appartenenza o un legame culturale, economico o sociale al movimento benedettino dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni.

Art. 3.

Istituzione di un fondo speciale per la realizzazione del progetto

1. Per la realizzazione del progetto è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2009 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 4.

Istituzione di un comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del fondo speciale

1. Il fondo speciale di cui all'articolo 3 è gestito da un comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Del comitato, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, fanno parte il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo della valorizzazione dei beni culturali, un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il sindaco del comune di Cava de' Tirreni o un suo delegato; un rappresentante della provincia di Salerno e un rappresentante della regione Campania; due esperti nominati, tra ricercatori o docenti universitari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; un componente, con funzioni di coordinamento religioso, designato dall'Abate dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni.

2. Al comitato di cui al comma 1 spetta, altresì, il compito di organizzare e di predisporre eventi scientifico-culturali per la celebrazione del millenario dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni nell'anno 2011 e di stabilire il relativo calendario dei lavori.

3. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti, e alle spese di funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell' amministrazione presso la quale il comitato è istituito.
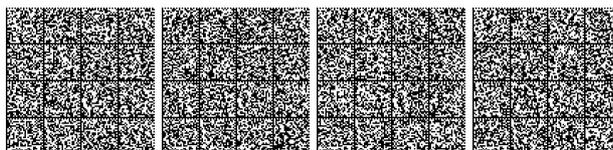
Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1889):

Presentato dall'on. EDMONDO CIRIELLI l'11 novembre 2008.

Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede referente, il 26 novembre 2008 con pareri delle commissioni I, V, VIII, X e questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 15, 20, 28 gennaio 2009; 11 febbraio 2009; 18 e 26 marzo 2009.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 21 aprile 2009.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa ed approvato il 29 aprile 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1541):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 5 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 13ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13 maggio 2009 e approvato il 17 giugno 2009.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è il seguente:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).* — 1.- 4. (*Omissis*).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

09G0090

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3791).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 con il quale è stata estesa la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle

intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 anche al territorio delle province di Lodi e Parma;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici ha causato gravi danni al ponte lungo la s.s. 9 «Via Emilia» dal Km 262+392 al Km 263+487 di collegamento tra San Rocco al Porto in provincia di Lodi e Piacenza;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio n. 3682/2008, n. 3695/2008 e n. 3756/2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2009, con il quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2009, Io stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008 e n. 3764 del 6 maggio 2009, nonché la nota del Presidente della regione Campania del 17 giugno 2009;

Ritenuto necessario ed indifferibile porre in essere gli interventi di carattere straordinario ed urgente per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007, così come modificato dal comma 7, dell'art. 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3642 del 16 gennaio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, nonché la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2009, n. 3737, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo;

Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella provincia di Palermo del 7 luglio 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783, in particolare l'art. 10;

Visti gli esiti della riunione del 13 luglio 2009 tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile, per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009 e n. 3764 del 6 maggio 2009, nonché la nota del 30 giugno 2009 del Commissario delegato;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 e n. 3759 del 30 aprile 2009, nonché la nota del Presidente della regione Veneto del 10 luglio 2009;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, 3756 del 15 aprile 2009;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. prot. 2409/varie/9657 del 6 luglio 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Gianfranco Nappi, assessore all'Agricoltura e Pesca della Giunta regionale della Campania, è nominato Commissario delegato in sostituzione dell'onorevole Andrea Cozzolino per il superamento dell'emergenza in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009 citato in premessa.

Art. 2.

1. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008, così come modificato dall'art. 17, dell'ordinanza n. 3783, del 17 giugno 2009, dopo le parole «protezione civile» sono aggiunte le seguenti parole «titolare di incarico dirigenziale di livello generale».

Art. 3.

1. Il capo compartimento regionale ANAS - Sezione Lombardia è nominato Commissario delegato per provvedere, in termini di somma urgenza agli interventi di demolizione, progettazione e ricostruzione del ponte sul fiume Po lungo la s.s. 9 «Via Emilia» dal Km 262+392 al Km 263+487 di collegamento tra San Rocco al Porto in provincia di Lodi e Piacenza.

2. Il Commissario delegato provvede altresì, in termini di somma urgenza alla realizzazione di un ponte provvisorio tra la sponda piacentina e quella lodigiana al fine di assicurare i collegamenti nel periodo di ricostruzione del ponte di cui al comma 1.

3. Agli oneri necessari degli interventi di cui al comma 1, stimati in 35 milioni di euro, ed al comma 2, stimati in 7 milioni di euro, si provvede nell'ambito delle risorse presenti sul bilancio dell'ANAS S.p.A.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario può avvalersi delle deroghe di cui al comma 7.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, e costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

6. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza dei Servizi da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza dei Servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opera di competenza regionale, la decisione è rimessa alla Giunta della Regione competente, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

7. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

8. Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 183, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 132, 141 e 241 e successive modificazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;

decreto Ministro infrastrutture e trasporti n. 399, del 12 maggio 2009.

Art. 4.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007, così come modificato dal comma 7, dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3642, del 16 gennaio 2008, le parole: «designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, da porre in posizione di comando presso la struttura del Commissario delegato di cui all'art. 5» sono soppresse.

2. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594, del 13 giugno 2007, le parole «di entità pari al trattamento» sono sostituite dalle seguenti parole «di entità pari al 50% del trattamento».

Art. 5.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, citato in premessa, il capo compartimento della Direzione regionale ANAS per la Sicilia è nominato Commissario delegato per provvedere, in termini di somma urgenza, agli interventi di demolizione dell'attuale ponte e di progettazione e costruzione del nuovo ponte sul fiume Simeto lungo la s.s. 114 dal Km 109+740 al Km 110+010.

2. Il Commissario delegato dovrà provvedere prioritariamente alla demolizione del ponte attuale ed all'ampliamento dell'alveo del fiume Simeto, attività prodromiche sia alla costruzione del nuovo argine da parte della Regione Sicilia che del nuovo ponte.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario può avvalersi delle deroghe di cui al comma 7.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, e costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

5. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza dei Servizi da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza dei Servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opera di competenza regionale, la decisione è rimessa alla Giunta della Regione Sicilia, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

6. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

7. Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 183, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 132, 141 e 241 e successive modificazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;

decreto Ministro infrastrutture e trasporti n. 399, del 12 maggio 2009.

Art. 6.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3737, del 5 febbraio 2009, dopo il terzo punto è aggiunto il seguente: «adotta e coordina, sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni iniziativa finalizzata ad incrementare, anche attraverso la realizzazione di iniziative specifiche, i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rifiuti di imballaggio ed imballaggi usati nella città di Palermo».

2. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3737 del 5 febbraio 2009, le parole «non oltre sei unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre nove unità di personale».

3. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3737 del 5 febbraio 2009, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative finalizzate ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nella città di Palermo, di cui all'art. 1, si provvede con euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2009, capitolo 7510, P.G. 01».

4. L'art. 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3783, le parole da «a valere» a «241» sono sostituite dalle seguenti: «sulle risorse finanziarie del bilancio della regione Sicilia».

Art. 7.

1. Per le finalità connesse alla risoluzione del nodo idraulico di Alessandria, con particolare riguardo alla demolizione e successiva ricostruzione del ponte della Cittadella in Alessandria, che si è resa necessaria ed im-

procrastinabile a seguito degli eventi alluvionali del 27-29 aprile 2009, il capo del dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere al finanziamento degli interventi occorrenti nel limite di 3 milioni di euro a valere sul Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti risorse finanziarie, previa stipula di un'intesa con le Amministrazioni interessate ai fini della definizione delle rispettive quote di cofinanziamento.
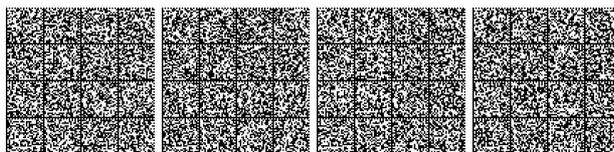
Art. 8.

1. Al fine di consentire il complessivo funzionamento organizzativo del grande evento dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2005 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Comitato organizzatore mondiali di nuoto «Roma 2009» la somma di 500 mila euro a valere sulla delibera Cipe n. 4 del 6 marzo 2009, in deroga alle finalità ivi previste. Nelle more dell'acquisizione delle predette risorse il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a disporre anticipazioni a carico del Fondo per la protezione civile fino al raggiungimento del suddetto importo.

Art. 9.

1. Il prof. Massimo Menegozzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008 è confermato nel proprio incarico per la prosecuzione, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, di tutte le iniziative necessarie al definitivo ritorno nell'ordinario rispetto al contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali.

2. Il Commissario delegato provvede ad istituire una Struttura operativa paritetica composta da rappresentanti della Regione Campania e del Commissariato per indirizzare la gestione transitoria e le procedure per il definitivo trasferimento delle opere, degli interventi e della documentazione amministrativa alle Amministrazioni ed agli enti territorialmente competenti.

Art. 10.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3764, del 6 maggio 2009, il termine del 30 giugno 2009 è prorogato sino al 31 dicembre 2009.

Art. 11.

1. Al fine di consentire la necessaria armonizzazione delle iniziative di competenza del Commissario delegato ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746, del 12 marzo 2009, nel più generale contesto di riqualificazione dell'Isola del Lido cui è tra l'altro finalizzato il Protocollo d'intesa stipulato a Venezia il 9 maggio 2007 fra il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Veneto, il comune di Venezia e l'Azienda ULSS 12 Veneziana, il Commissario delegato medesimo, previa approvazione da parte di apposita Conferenza di servizi presieduta dal Segretario all'ambiente e territorio della regione Veneto alla quale sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte, assume le iniziative e adotta i provvedimenti occorrenti per la realizzazione di ogni altro intervento nella medesima Isola del Lido territorialmente, urbanisticamente, ambientalmente o funzionalmente correlato, anche su proposta di soggetti privati. La predetta Conferenza di servizi ha luogo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759, del 30 aprile 2009.

2. Nella valutazione di convenienza degli interventi sottoposti all'approvazione della Conferenza di servizi si tiene debitamente conto degli effetti che dall'attuazione degli stessi sono destinati a derivare in termini di sviluppo socio-economico dei territori interessati.

3. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009, è aggiunto il seguente periodo «, anche attraverso trasferimenti diretti alla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746/2009.».

4. L'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009, è sostituito dal seguente: «2. Al Commissario delegato spetta un compenso mensile pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento, corrisposto con le medesime deroghe di cui al comma 1».

Art. 12.

1. L'impiego del personale del Dipartimento della protezione civile nella regione Campania per le finalità attinenti all'emergenza rifiuti, non assegnato alle Missioni di cui agli articoli 4, 7 e 7-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3682, del 10 giugno 2008, e all'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3695, del 31 luglio 2008, e all'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3756, del 15 aprile 2009, è coordinato, sotto il profilo funzionale, dal Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Art. 13.

1. Essendosi esaurite le esigenze di valorizzazione dell'immagine dell'Abruzzo in funzione dello svolgimento della riunione del G8 nella città di L'Aquila e dovendosi coordinare le iniziative per il rilancio del turismo con quelle più generali di sviluppo dell'economia disciplinate dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160, del 13 luglio 2009, è abrogata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A08580
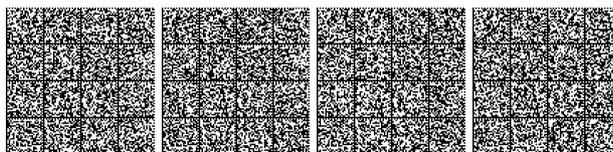
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Pejcinski Vanco, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pejcinski Vanco, nato a Delcevo (Macedonia) il 27 maggio 1978, cittadino macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo conseguito in Macedonia, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione B settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico triennale di ingegnere meccanico conseguito presso la Università «Sv. Kiril i Metodij» nel maggio 2000;

Considerato che, secondo quanto certificato dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Skopje, detto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Macedonia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Preso atto del difforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, valido fino al 6 giugno 2013;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pejcinski Vanco, nato a Delcevo (Macedonia) il 27 maggio 1978, cittadino macedone, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione B settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) impianti termoidraulici;

2) impianti chimici.
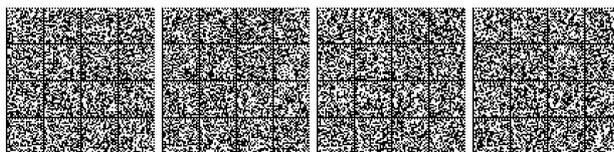
Art. 4.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

09A08285

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 giugno 2009.

Approvazione delle graduatorie dei progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013 - Programma annuale 2008.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI
FER III

Vista la decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 notificata con il numero C(2007) 5738;

Vista la decisione 2008/22/CE del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo notificata con il numero C(2007) 6396;

Vista la decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma pluriennale 2008-2013 e del Programma annuale 2008 dello Stato membro italiano;

Visto il decreto in data 29 aprile 2008 con il quale il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale Autorità responsabile del Fondo il direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

Visto il proprio decreto del 12 marzo 2009 di adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo per i rifugiati ed inerenti le Azioni 3.1 a, 3.1 b, 3.1 c, 3.1 d e 3.2 a, previste nel Programma annuale 2008:

Visto il decreto di nomina delle Commissioni tecniche di valutazione in data 6 maggio 2009;

Considerato che ai progetti «a valenza territoriale» sono stati complessivamente riservati per l'annualità 2008 € 3.686.191,59;

Viste le proposte di graduatoria dei progetti allegate, trasmesse dalla Commissione di valutazione in data 8 giugno 2009;

Rilevato che le Commissioni di valutazione, all'esito dell'esame compiuto sui singoli progetti ammessi hanno elaborato per ciascuna azione una diversa graduatoria;

Decreta:

Sono approvate le graduatorie dei progetti presentati per ognuna delle predette Azioni a valere sul Programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rifugiati 2008/2013, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Ciascuna graduatoria si riferisce:

a) ai soggetti proponenti ammessi al finanziamento;

b) ai soggetti proponenti ammissibili ma non finanziabili;

c) ai soggetti proponenti inammissibili.

Roma, 12 giugno 2009

L'autorità responsabile: FORLANI

Unione Europea

Fondo Europeo per i Rifugiati

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Graduatoria delle domande ammesse al finanziamento

Programma: *Programma annuale 2008*
Azione: *Azione 3.1 a: Organizzazione di 9 percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l'individuazione delle vulnerabilità*

Punteggio	Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Codice Fiscale	Sede Via	Sede Città	Sede CAP	Provincia	Titolo	Costo Totale	Finanziamento richiesto	Durata
84,00	2	24/04/2009	Consiglio Italiano per i Rifugiati CIR-ONLUS	96150030581	Via del Velabro, 5/A	Roma	00186	ROMA	Percorsi di formazione per l'individuazione della vulnerabilità	177.895,00	177.895,00	6

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Graduatoria delle domande ammesse al finanziamento

Programma: *Programma annuale 2008*
Azione: *Azione 3.1 b: Organizzazione di 7 percorsi di formazione destinati agli operatori dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all'acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili*

Punteggio	Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Codice Fiscale	Sede Via	Sede Città	Sede CAP	Provincia	Titolo	Costo Totale	Finanziamento richiesto	Durata
67,00	8	23/04/2009	NOVA onlus - Consorzio di Cooperative sociali	.05196960727	Via Pedaggio S. Chiara 57 bis	TRANI	70052	BARLETTA - ANDRIA - TRANI	Contextus	126.140,00	126.140,00	6

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Graduatoria delle domande ammesse al finanziamento

Programma: *Programma annuale 2008*
Azione: *Azione 3.1 c: Realizzazione presso i Centri di accoglienza per Richiedenti Asilo o i Centri territoriali dello SPRAR di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia*

Punteggio	Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Codice Fiscale	Sede Via	Sede Città	Sede CAP	Provincia	Titolo	Costo Totale	Finanziamento richiesto	Durata
84,00	12	24/04/2009	CIAC Centro Immigrazione Asilo Cooperazione internazionale di Parma e Provincia	92109830346	Viale Toscanini 2/a	Parma	43100	PARMA	Lontani dalla violenza - Progetto di realizzazione e condivisione di servizi territoriali per la presa in carico integrata delle persone vittime di tortura	402.756,40	402.756,40	5
71,00	10	24/04/2009	Consiglio Italiano per i Rifugiati CIR-ONLUS	96150030581	Via del Velabro, 5/A	Roma	00186	ROMA	Servizi per la riabilitazione delle vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia	183.568,00	183.568,00	6
68,00	60	23/04/2009	Associazione Accoglienza Toscana	94120820488	Piazza dei Ciompi, 11	Firenze	50122	FIRENZE	Rete di supporto e riabilitazione per donne vulnerabili	113.050,00	113.050,00	7
66,00	58	24/04/2009	COMUNE DI PADOVA	644060287	via del Municipio 1	PADOVA	35122	PADOVA	COORDINAMENTO REGIONALE VENETO PER IL SUPPORTO ALLE VITTIME DI TORTURA E DONNE SINGOLE E IN FAMIGLIA	77.460,00	77.460,00	7
65,00	59	24/04/2009	Associazione P.A.S.E.R (Pubblica Assistenza Soccorso Emergenza Radio)	92006440710	Viale Giuseppe di Vittorio 116/A	Manfredonia	71043	FOGGIA	"Mani tese" Sostegno ed accoglienza per le vittime di tortura	216.040,00	194.040,00	6

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Graduatoria delle domande ammesse al finanziamento

Programma: *Programma annuale 2008*
Azione: *Azione 3.1 d: Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati*

Punteggio	Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Codice Fiscale	Sede Via	Sede Città	Sede CAP	Provincia	Titolo	Costo Totale	Finanziamento richiesto	Durata
98,00	28	24/04/2009	CRS - Cooperativa Roma Solidarietà	5146971006	Via Casilina Vecchia n. 19	Roma	00182	ROMA	OLTRE LA VUNERABILITA'. Percorsi individualizzati per l'inserimento socio-lavorativo di titolari di protezione internazionale	354.826,00	354.826,00	5
88,00	24	23/04/2009	Consiglio Italiano per i Rifugiati CIR-ONLUS	96150030581	Via del Velabro, 5/A	Roma	00186	ROMA	Intrecciare percorsi, integrare persone.	121.290,00	121.290,00	6
84,00	15	24/04/2009	Associazione On the Road onlus	91009900670	Via delle Lancette 27/a	Martinsicuro (sede operativa ed amministrativa)	64015	TERAMO	Aiutonomia	476.200,00	476.200,00	5
84,00	38	24/04/2009	Organizzazione per la Ricreazione Sociale - Società Cooperativa Sociale - siglabile O.R.SO. S.C.S.	05338190019	Via Bobbio 21/A	Torino	10141	TORINO	NON SOLO ASILO	623.790,00	623.790,00	5
76,00	36	24/04/2009	IL DONO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1259490884	via MARIO LEGGIO, 44	RAGUSA	97100	RAGUSA	DO.MIN.I. - DOnne MINori Inserimenti	300.000,00	300.000,00	6

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Graduatoria delle domande ammesse al finanziamento

Programma: *Programma annuale 2008*
Azione: *Azione 3.2 a: Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure*

Punteggio	Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Codice Fiscale	Sede Via	Sede Città	Sede CAP	Provincia	Titolo	Costo Totale	Finanziamento richiesto	Durata
82,00	54	24/04/2009	Dipartimento di diritto dell'Economia, Sapienza Università di Roma	80209930587	Via del Castro Laurenziano 9	Roma	00198	ROMA	L'applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure: uno studio integrato	54.610,82	54.610,82	6

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziabili

Programma: *Programma annuale 2008*
Azione: *Azione 3.1 a: Organizzazione di 9 percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l'individuazione delle vulnerabilità*

Punteggio	Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Codice Fiscale	Sede Via	Sede Città	Sede CAP	Provincia	Titolo	Costo Totale	Finanziamento richiesto	Durata
79,00	53	24/04/2009	Coop. Magliana '80 arl Onlus	960012590582	via Vaiano 23	Roma	00146	ROMA	F.I.V.E- Formazione specifica per operatori afferenti ai CARA e CDA per Individuare le Vulenerabilità Emergenti	182.036,06	182.036,06	5
68,00	4	23/04/2009	NOVA onlus - Consorzio di Cooperative sociali	.05196960727	Via Pedaggio S. Chiara 57 bis	TRANI	70052	BARLETTA - ANDRIA - TRANI	In Personam	181.920,00	181.920,00	6
58,00	3	24/04/2009	Arciconfraternita del SS Sacramento, Maria SS e S.G. Taumaturgo - Caritas Diocesana di Roma	97004070583	P.zza S. Giovanni in Laterano, 6a	Roma	00184	ROMA	In.Formare	170.950,00	170.950,00	6
48,00	1	24/04/2009	Società Consortile Ass.For.SEO a.r.l.	07004150582	G.A.Badoero, 51	Roma	00154	ROMA	I rifugiati in Italia (corso di formazione per gli operaotri dei CDA e dei CARA)	182.036,06	182.036,06	6
24,00	5	24/04/2009	A.N.F.E. Associazione Nazionale Famiglie Emigrati - Delegazione Reg.le Sicilia	80007330873	Via della Ferrovia, 54	Palermo	90146	PALERMO	HUMANITAS	60.625,00	60.625,00	6

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziabili

Programma: *Programma annuale 2008*

Azione: *Azione 3.1 b: Organizzazione di 7 percorsi di formazione destinati agli operatori dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all'acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili*

Punteggio	Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Codice Fiscale	Sede Via	Sede Città	Sede CAP	Provincia	Titolo	Costo Totale	Finanziamento richiesto	Durata
48,00	6	24/04/2009	Società Consortile Ass.For.SEO a.r.l.	07004150582	G.A.Badoero, 51	Roma	00154	ROMA	Capacità Accoglienza e Integrazione Rifugiati (corso di formazione per gli operatori dei CDA e dei CARA)	127.425,24	127.425,24	6
46,00	7	24/04/2009	Arciconfraternita del SS Sacramento, Maria SS e S.G. Taumaturgo - Caritas Diocesana di Roma	97004070583	P.zza S. Giovanni in Laterano, 6a	Roma	00184	ROMA	Care	113.300,00	113.300,00	8
16,00	63	24/04/2009	AIIL (Associazione per l'Integrazione degli Immigrati Latina)	91092790590	VIA FABIO FILZI, 19	LATINA	04100	LATINA	F.O.A. (Formazione Operatori Accoglienza)	119.600,00	119.600,00	9

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziabili

Programma: *Programma annuale 2008*

Azione: *Azione 3.1 c: Realizzazione presso i Centri di accoglienza per Richiedenti Asilo o i Centri territoriali dello SPRAR di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia*

Punteggio	Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Codice Fiscale	Sede Via	Sede Città	Sede CAP	Provincia	Titolo	Costo Totale	Finanziamento richiesto	Durata
56,00	9	24/04/2009	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO	02041250842	Via Acrone 39	Agrigento	92100	AGRIGENTO	MERCY	297.075,00	297.075,00	5
53,00	62	24/04/2009	ICS - CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	93016610011	Via Monti di Pietralata, 16	Roma	00157	ROMA	Quando la tortura toglie la voce: interventi in supporto di persone vulnerabili	258.760,00	258.760,00	6
35,00	11	24/04/2009	ASSPI - Associazione per lo Sviluppo del Sistema di Protezione Internazionale		Viale Sabotino 12	Milano	20135	MILANO	Centro vittime di tortura di Milano: dalla valutazione/certificazione alla cura.	137.775,00	137.775,00	6
34,00	61	24/04/2009	Provincia di Cosenza	80003710789	Piazza XV MARZO, n.1	Cosenza	87100	COSENZA	"Creative": saper fare, saper essere e saper interagire. Servizi per supporto di donne rifugiate sia singole che in famiglia.	178.210,00	178.210,00	4

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziabili

Programma: *Programma annuale 2008*
Azione: *Azione 3.1 d: Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati*

Punteggio	Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Codice Fiscale	Sede Via	Sede Città	Sede CAP	Provincia	Titolo	Costo Totale	Finanziamento richiesto	Durata
75	25	24/04/2009	Provincia di Milano	02120090150	Viale Piceno 60	Milano	20129	MILANO	AC.IN.I. Accoglienza Integrazione Immigrati	306.250,00	306.250,00	5
74	51	24/04/2009	Comune di Padova	644060287	via del Municipio, 1	Padova	35122	PADOVA	La rete che orienta	137.580,00	137.580,00	5
73	13	24/04/2009	"IMPEGNO PER LA PROMOZIONE"	5652721001	VIA ALTAMURA, 2	ROMA	00182	ROMA	"EBONY AND IVORY"	197.726,00	197.726,00	6
72	41	23/04/2009	Cooperativa Sociale K-pax Onlus (Ente Capofila)	O3018010987	Borlo Olcese n. 78b	Cividate Camuno	25040	BRESCIA	S.T.I.R.V. (Servizio Territoriale Integrazione Rifugiati Vulnerabili)	86.000,00	86.000,00	5
71	32	23/04/2009	Consorzio Sol. Calatino Società Cooperativa Sociale	C.F. 04052180876	Via S. Maria di Gesù 90	Caltagirone	95041	CATANIA	Walk with us	121.554,40	121.554,40	5
70	26	24/04/2009	C.R.E.S.M.(Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione	00713310829	Viale Empedocle Restivo 5/a	Gibellina	91024	TRAPANI	Cantieri di economia solidale:dall'assistenza alla autodeterminazione dei soggetti vulnerabili	344.597,20	344.597,20	9
69	37	23/04/2009	GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' G. PULETTI	92004380439	VIA PACE 5	MACERATA	62100	MACERATA	NET CITY:dall'accoglienza alllo sviluppo di politiche integrate per RAR vulnerabili	533.405,33	533.405,33	6
67	16	24/04/2009	Associazione A.F.I. Pre.S Marco Saura	97120870825	via Besio, 33-47	Palermo	90145	PALERMO	Sportello di sostegno Psicologico Integra	175.670,00	159.790,00	5
67	45	24/04/2009	Comune di Caltagirone	82000230878	Piazza Municipio 5	Caltagirone	95041	CATANIA	FAR (Formazione Accoglienza Rifugiati)	149.340,50	149.340,50	6
65	29	24/04/2009	Programma integra	8605861007	Via Assisi, 41	Roma	00181	ROMA	Maia- Mestieri artigianali per l'integrazione e l'autonomia	85.736,80	85.736,80	5
60	23	23/04/2009	Consorzio Agri.Ca. Società Cooperativa Sociale	01809160847	Via Matteo Cimarra n°46	Agrigento	92100	AGRIGENTO	La Bussola	126.900,00	126.900,00	6
54	43	23/04/2009	Associazione "I Girasoli" onlus		Corso Vittorio Emanuele 214	Mazzarino	93013	CALTANISSETTA	WorkInput	350.000,00	350.000,00	6
54	34	23/04/2009	Università degli Studi del Molise	920 0837 070 9	F. De Sanctis, snc	Campobasso	86100	CAMPOBASSO	Progetto "AMAL" - Azioni per l'inserimento socio-lavorativo dei rifugiati in Molise	121.560,00	121.560,00	5
47	50	23/04/2009	C.R.I.S.I. S.C.R.L. Onlus	(ZERO)0474608 0722	VIA AMENDOLA 120	BARI	70126	BARI	Dalla parte dei minori - Intervento di sostegno a favore dell'inserimento di minori non accompagnati titolari di protezione internazionale	62.900,00	62.900,00	5
36	30	23/04/2009	CANTIERE DELLE IDEE S.C.S.	--------------------	VIA ABRUZZI 1C	PALERMO	90144	PALERMO	"S.O.S. Rifugiati"	196.965,00	196.965,00	6

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziabili

Programma: *Programma annuale 2008*
Azione: *Azione 3.2 a: Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure*

Punteggio	Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Codice Fiscale	Sede Via	Sede Città	Sede CAP	Provincia	Titolo	Costo Totale	Finanziamento richiesto	Durata
75,00	55	24/04/2009	Associazione Arci	97054400582	Monti di Pietralata 16	Roma	00157	ROMA	M.A.S.A.I. Monitoraggio e Analisi del Sistema Asilo in Italia	54.590,00	52.590,00	6
57,00	57	24/04/2009	Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) - CNR	80054330586	Via dei Taurini 19	Roma	00185	ROMA	L'applicazione in Italia delle Direttive comunitarie sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure: garanzia dei diritti, efficienza delle procedure e strumenti di tutela	54.610,82	54.610,82	6
49,00	56	24/04/2009	Associazione Nazionale Oltre le Frontiere (ANOLF) Piemonte	97565530017	Via Sant'Anselmo 11	Torino	10125	TORINO	Analisi del Sistema Asilo in Italia: monitoraggio dell'applicazione della normativa comunitaria.	54.576,00	54.576,00	5

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Elenco delle domande inammissibili

Programma: *Programma annuale 2008*
Azione: *Azione 3.1 a: Organizzazione di 9 percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l'individuazione delle vulnerabilità*

Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Titolo
52	4-24 09:18:00.000	Promidea	Crescere Insieme

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Elenco delle domande inammissibili

Programma: *Programma annuale 2008*

Azione: *Azione 3.1 b: Organizzazione di 7 percorsi di formazione destinati agli operatori dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all'acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili*

Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Titolo
64	4-24 09:18:00.000	Promidea	OPERA NEI CARA

Unione Europea

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Elenco delle domande inammissibili

Programma: *Programma annuale 2008*

Azione: *Azione 3.1 c: Realizzazione presso i Centri di accoglienza per Richiedenti Asilo o i Centri territoriali dello SPRAR di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia*

Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Titolo
68	4-24 13:40:00.000	FRATERNITÀ DI MISERICORDIA	RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA
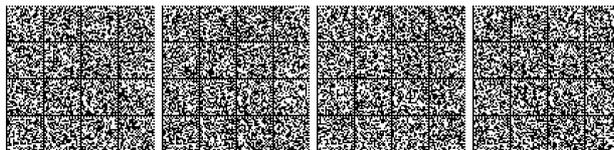
Unione Europea

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Elenco delle domande inammissibili

Programma: *Programma annuale 2008*

Azione: *Azione 3.1 d: Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati*

Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Titolo
14	4-24 10:47:00.000	Centro Internazionale delle culture ubuntu onlus	
17	2009-04-24 11:45	Associazione Acuarinto	Tesfay
18	2009-04-24 11:37:00.000		CENTRO SERVIZI E DI AGGREGAZIONE
19	2009-04-24 11:10	COMUNE DI PORTOCANNONE	SAFE PLACE
20	2009-04-24 11:40	UIS LAZIO	Il Ponte
21	2009-04-24 11:15	COMUNE DI TARANTO	P.A.E.S.E. (Percorsi per l'Accompagnamento E il sostegno Socio Economico)
22	2009-04-24 11:35	Bottega Solidale Cooperativa Sociale ONLUS	Percorsi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e rifugiati romani
27	2009-04-24 10:05	Associazione Cristiana Artigiani Italiani per la Cooperazione allo Sviluppo ONG	Centro Servizi ACAI di Protezione Internazionale
31	2009-04-24 10:30:00.000		QUANDO SEI NATO NON PUOI PIU' NASCONDERTI
33	2009-04-24 09:50	Arciconfraternita del ss. Sacramento e di San Trifone	TABITA
35	2009-04-20 10:48	Associazione Omnia Academy	IL MEDIATORE INTERCULTRALE
39	2009-04-22 10:18	Comune di Caltagirone	FAR (Formazione Accoglienza Rifugiati)
40	2009-04-24 09:56:00.000		PIETRA VIVA
42	2009-04-23 09:16	Tolbà - Medici Volontari per Lavoratori Stranieri -	I CARE: Laboratori di impresa
44	2009-04-24 10:26	Fondazione Villaggio dei Ragazzi - don Salvatore d'Angelo	Prevenire la violenza per assicurare la crescita
46	2009-04-24 09:56	INSIEME Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	ACCOGLIAMOLI INSIEME
47	2009-04-24 09:15	Mafalda	Re.S.Ta.R.T – REcupero Sociale dei TAlenti dei Rifugiati Trattati nei centri di accoglienza
48	2009-04-24 09:10	Cooperativa sociale "Arcobaleno"	C.A.R.E (Challenge Against racism and Exploitation)
49	2009-04-24 09:15	Associazione "Mondo Nuovo"	Strategie di Inclusione dei Rifugiati in Capitanata (SIRCA)
65	2009-04-29 09:00	COOPERANDO PER LA VITA	Alfabetizzazione informatica
66	2009-04-29 09:00	COOPERANDO PER LA VITA	Informatica di base ECDL
67	2009-04-28 09:00	Agenzia regionale per il Lavoro	LIBERI - percorsi di inserimento sociolavorativo per rifugiati
70	2009-04-29 09:00	COOPERANDO PER LA VITA	Impariamo Giocando
71	2009-04-29 09:00	COOPERANDO PER LA VITA	L'italiano per il futuro

Unione Europea

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili
e per l'Immigrazione
Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Elenco delle domande inammissibili

Programma: *Programma annuale 2008*

Azione: *Azione 3.2 a: Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure*

Numero Domanda	Data Accettazione	Denominazione	Titolo
69	4-24 12:25:00.000	Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione	

09A08477
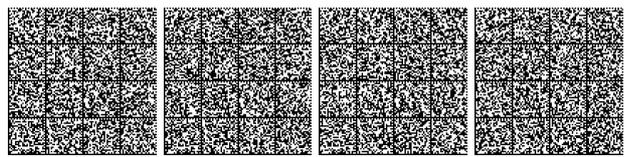
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2009.

Cofinanziamento nazionale, a carico del Fondo di rotazione del programma operativo transnazionale «South East Europe» nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, 2007/2013, annualità 2007 e 2008. (Decreto n. 18/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6590 del 20 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo «South East Europe» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Vista la nota prot. n. 12733 del 9 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 43.050.642, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 8.002.189, comprese le risorse di assistenza tecnica;

Tenuto conto della necessità di procedere all'assegnazione delle risorse di parte nazionale per le annualità 2007 e 2008, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 aprile 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale complessivo a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per le annualità 2007 e 2008 del programma operativo «South East Europe» 2007/2013, è di euro 2.219.472, di cui euro 1.154.424 per l'annualità 2007 ed euro 1.065.048 per l'annualità 2008, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i predetti importi secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative alle spese di assistenza tecnica sono erogate in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione.

4. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.
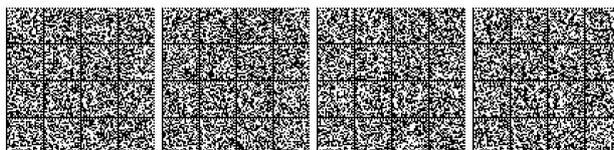
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

L'ispettore generale Capo: AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 212

09A08287

DECRETO 30 giugno 2009.

Elevazione del limite massimo del prezzo dei biglietti di lotterie ad estrazione istantanea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto l'art. 12 del decreto- legge n. 39 del 28 aprile 2009;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Considerato che l'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto prevede che il prezzo di vendita al pubblico dei biglietti di ciascuna lotteria istantanea sia rimesso alle valutazioni del gestore del servizio;

Visto il decreto direttoriale prot. 2004/20931/COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato in € 0,50 ed € 5,00 i limiti per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che ha elevato a € 10,00 il limite massimo del prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Ritenuto che il Consorzio lotterie nazionali, in relazione agli ottimi risultati sinora conseguiti nelle vendite dei biglietti della maggior fascia di prezzo, ha proposto di lanciare una lotteria ad estrazione istantanea al prezzo di € 20,00;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato condivide la proposta sopraindicata ritenendola atta a contemperare le esigenze di ampliamento della gamma dei biglietti da commercializzare con la tutela dell'interesse erariale;

Ritenuto, pertanto, necessario elevare il limite massimo del prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea è compreso tra € 0,50 ed € 20,00. La fissazione del prezzo di vendita al pubblico, unitamente ai criteri ed alle modalità di effettuazione di ciascuna lotteria, saranno stabiliti con i decreti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 62

09A08478

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 giugno 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Società Maderferrè Srl in liquidazione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i sigg.ri dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 2009 con il quale la Società Gianfranco Ferré S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato;

Vista la sentenza in data 11 marzo 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Gianfranco Ferré;

Vista l'istanza depositata in data 21 maggio 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Madeferrè S.r.1. in liquidazione, partecipata al 100% dalla S.p.A. Gianfranco Ferré;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Madeferrè S.r.1. in liquidazione, con sede in Pettoranello di Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965, l'avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965 ed il dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963 ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con decreto ministeriale 7 maggio 2009.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08320

DECRETO 18 giugno 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della GF Manufacturing S.r.l. in liquidazione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i sigg.ri dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 2009 con il quale la Società Gianfranco Ferré S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato;

Vista la sentenza in data 11 marzo 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Gianfranco Ferré;

Vista l'istanza depositata in data 21 maggio 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della GF Manufacturing S.r.l. in liquidazione, partecipata al 100% dalla S.p.A. Gianfranco Ferré;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società GF Manufacturing S.r.1. in liquidazione, con sede in Pettoranello di Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott.

Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965, l'avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965 ed il dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963 ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con decreto ministeriale 7 maggio 2009.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08321

DECRETO 19 giugno 2009.

Nomina del commissario straordinario della società Sogester Italiana S.r.l.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Lodi in data 9 giugno 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società So.ge.ster. italiana S.r.l.;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria il soggetto già nominato quale commissario giudiziale;

Visti gli articoli 38, comma 3 secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società So.ge.ster. Italiana S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Domenico Gandolfo, nato a Borgomaro (Imperia) il 26 marzo 1942.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Lodi;

alla Camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

al Comune di San Giuliano Milanese (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08322

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 giugno 2009.

Sospensione del decreto dirigenziale 23 febbraio 2009 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Palio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
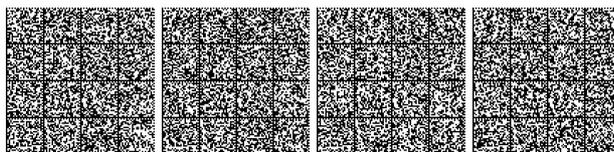
Visto l'art. l, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2004 dall'Impresa Sariaf Gowan S.p.A. con sede legale in Via Morgagni, 68 Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Cuprosar Fluid Blu ora ridenominato Palio, contenente la sostanza attiva ciproconazolo;

Visto il decreto dirigenziale 23 febbraio 2009, con il quale l'impresa Sariaf Gowan S.p.A. con sede legale in Via Morgagni, 68 Faenza (Ravenna) è stata autorizzata a porre in commercio, con il codice di registrazione n. 12084, il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Palio con la composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al decreto medesimo;

Viste le decisioni della Commissione europea rispettivamente del 5 e 8 dicembre 2008, n. 2008/934/CE e n. 2008/941/CE, concernenti la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;

Considerato che la sostanza attiva a base del prodotto fitosanitario denominato Palio è inserita nella decisione 2008/941/CE sopra richiamata;

Vista l'ordinanza cautelare del t.a.r. del Lazio, sezione terza *quater*, Registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009;

Decreta:

Il decreto dirigenziale del 23 febbraio 2009 è sospeso, in attesa del definitivo pronunciamento del giudice amministrativo relativo al ricorso al t.a.r. del Lazio indicato in premessa.

Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa Sariaf Gowan S.p.A. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A08481

DECRETO 24 giugno 2009.

Sostituzione di un componente della speciale commissione artigiani del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 836 del 28 marzo 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 837 del 28 marzo 2006 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota con la quale la sig.ra Luisa Garufi ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente della speciale commissione per gli artigiani;

Vista la nota del 29 giugno 2009 con la quale Artigianato Trevigiano - Casartigiani Treviso ha designato la sig. ra Ilaria Bastasi quale membro della succitata speciale commissione in sostituzione della sig.ra Luisa Garufi;

Decreta:

La sig.ra Ilaria Bastasi viene nominata membro della speciale commissione per gli artigiani del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, in sostituzione della sig.ra Luisa Garufi, dimissionaria.

Treviso, 24 giugno 2009

Il direttore reggente: ORLANDI

09A08289

DECRETO 1° luglio 2009.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2975 del 20 novembre 2002 con il quale è stata riconosciuta la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 29 maggio 2009 prot. n. 52/2009 con la quale il CNA di Salerno ha chiesto la sostituzione del sig. Donnarumma Gennaro, dimissionario, componente effettivo della predetta commissione, con il sig. Quaranta Andrea, nato a Salerno il 15 ottobre 1984 e residente a Salerno in via Liguori, 67;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;
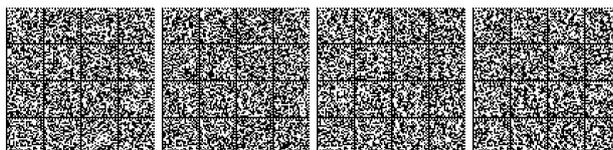
Decreta:

Il sig. Quaranta Andrea è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno in sostituzione del sig. Donnarumma Gennaro ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 1° luglio 2009

Il direttore provinciale: FESTA

09A08284

DECRETO 2 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Olimpo 6 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 7 aprile 2009, con cui l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114 ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Milagro 6 OD ivi registrato al n. 5945-00 a nome dell'impresa ISK BioSciences Europe;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Ghibli Extra 6 OD e con il numero di registrazione 12684 del 3 aprile 2008, a nome dell'impresa ISK BioSciences Europe;

Considerato che il prodotto di riferimento Ghibli Extra 6 OD autorizzato in Italia al n. 12684, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Olimpo 6 SC;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, fino al 3 aprile 2013, l'autorizzazione n. 14710/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xi-N, irritante-pericoloso per l'ambiente, denominato MILAGRO 6 OD ed ivi autorizzato al n. 5945-00. Il prodotto importato viene denominato OLIMPO 6 SC.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Menora GmbH, Graz (Austria), Ki-Hara Chemicals Ltd, Birmingham (Regno Unito), Stefes GmbH, Hamburg (Germania), Agro Vita, Hettstedt (Germania); alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano), IRCA Service S.p.A., Fornivo S. Giovanni (Bergamo).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 200 - 250 - 500 e da litri 1 - 3 - 5 - 10 - 20.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

OLIMPO 6 SC

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI OLIO

Composizione:
NICOSULFURON puro g 6,2 (=66 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico a mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione
ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.

Numero di registrazione 05945-00

Importato dalla Germania da
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Stefes GmbH – Lübeck (Germania), Ki-Hara Chemicals Ltd – Wellington, Telford (UK), Agro Vita Handelsgesellschaft GmbH – Hettstedt (Germania), Menora GmbH – Graz (Austria)

Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI), I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxx/ I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 200, 250, 500; litri 1, 3, 5, 10, 20 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per I consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
OLIMPO 6 SC e un erbicida di post-emergenza selettivo per mais. Viene assorbito prevalentemente per via fogliare e il suo spettro d'azione e molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alapecurus myosuroides* (Coda di Volpe), *Echinachloa crus galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* app. (Panicastrella), *Sorghum halepanse* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus* app. (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tri*partita (Forbicina comune), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria offici*nalis (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore). *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistra rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio). *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phitolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium* spp. (Lappola).

MODALITA' D'IMPIEGO
OLIMPO 6 SC si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2 fino a 8 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
OLIMPO 6 SC si utilizza quando le infestanti sono gia nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici. OLIMPO 6 SC si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
500-670 ml/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate e mediamente sensibili.
500+250 ml/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completare l'azione di OLIMPO 6 SC su infestanti sensibili o mediamente resistenti (*Abutilon theophrasti*, *Chenopodium* spp.) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin distribuiti in precedenza all'applicazione di OLIMPO 6 SC non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con OLIMPO 6 SC e necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITA' – Il prodotto è compatibile con formulati a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, dove essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Dovono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
PER EVITARE RISCHI PER l'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

09A08290
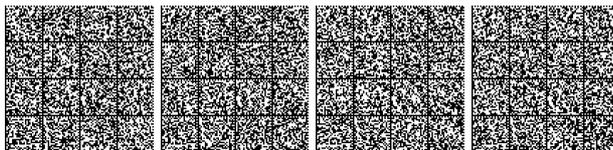
DECRETO 2 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Abaroc».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 30 giugno 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114 ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto Dynamec; ivi registrato al n. M13331 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection UK Ltd;

Vista la comunicazione del HSE (Health and Safety Executive) di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Dinamec EC e con il numero di registrazione 13928 del 13 settembre 2007, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.;

Considerato che il prodotto di riferimento Dinamec EC autorizzato in Italia al n. 13928, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Abaroc;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, fino al 31 dicembre 2012, l'autorizzazione n. 14702/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario Xi - N, irritante - pericoloso per l'ambiente, denominato DYNAMEC ed ivi autorizzato al n. M13331. Il prodotto importato viene denominato ABAROC.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Cera Chem Sarl, Mertert (Lussemburgo), Menora GmbH, Graz (Austria), Stefes GmbH, Hamburg (Germania); alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa IRCA Service S.p.A., Fornivo S. Giovanni (Bergamo).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500, litri 1 - 5 - 10 - 20.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ABAROC

Insetticida-acaricida, concentrato emulsionabile ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di agrumi (arancio, mandarino, clementino, limone). melo, pero, pesco e nettarine, vite, fragola, lampone, mora cetriolo, melone, cocomero, pomodoro, peperone melanzana, sedano, lattughe e simili, rucola, ornamentali, floricole, vivai di arbustive ad arboree, latifoglie e conifere (iniezioni al tronco) per alberature stradali e parchi.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Abamectina pura g 1,84 (corrispondenti a 18 g/l)
Eccipienti q.b. a g 100
Contiene il solvente cicloesanolo

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per le vie respiratorie. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection Ltd

Numero di registrazione M13331

Importato dal Regno Unito da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Cera Chem S.a.r.l. – Mertert (Lussemburgo)
Menora GmbH – 8020 Graz (Austria)
Stefes GmbH – Lübeck (Germania)

Officina di sola rietichettatura:
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 10-20-25-50-100-200-250-500
Litri 1-5-10-20

Partita n.

Norme precauzionali: Conservare la confezione ben chiusa - Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere - Non rientrare nei locali senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta - Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato

Informazioni per il medico
Trattamento in caso di: *Inalazione:* trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca. *Ingestione:* somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza. *Nota per il medico:* in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina: I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.
***In caso di intossicazione* contattare *il più vicino* Centro Antiveleni.**
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Caratteristiche generali
ABAROC è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. ABAROC è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. ABAROC ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (*Leucanthemum* spp.).

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per la fauna selvatica. ABAROC è altamente tossico per le api esposte all'irrorazione diretta o a depositi recenti di prodotto post trattamento. Divieto di impiego sulle colture durante il periodo della fioritura.

Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di altri prodotti con diverse modalità di azione. Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci.
Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalle zone trattate.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
I! contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalfe strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi e modalità d'impiego

Si consiglia di non superare il numero di 2 interventi per ciclo colturale e di impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti

Coltura	Insetto/acaro	Dose ml/hl	Dose l/ha	Epoca d'impiego e Note	
Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	Minatrice serpentina *(Phyllocnistis citrella)*	37,5	0,375-0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere alla miscela 0,5% di olio minerale
		75	0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione	
	Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae* e *Panonychus citri)*	75	0,75-1,5	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Pero, Melo	Psylla *(Psylla* spp.*)*	75	0,75-1,5	a fine caduta petali o, nelle generazioni successive, alla comparsa delle prime neanidi	Aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale
	Ragnetto rosso dei fruttiferi *(Panonychus ulmi)*, Ragnetto rosso comune *(Tetranychus urticae)*, Eriofide del melo *(Aculus schlechtendali)*, Cemiostoma *(Leucoptera malifoliella)*, Litocollete *(Phyllonorycter blancardella)*	75	0,75-1,5	a fine caduta petali	
Pesco e nettarine	Ragnetti rossi *(Panonychus ulmi, Tetranychus urticae)*, Eriofidi *(Aculus fockeui)*	75-100	0,75-1,3	alla comparsa delle prime forme mobili	Per i trattamenti estivi si consiglia l'aggiunta di olio minerale (0.1%) o di idoneo coadiuvante
	Larve di tripide *(Thrips* spp., *Taeniothrips* spp., *Frankliniella* spp.*)*	75-100	0,75-1,3	a caduta petali o in presenza delle prime punture su frutti; ripetere se necessario dopo 7-10 giorni l'applicazione	
Vite	Ragnetto rosso dei fruttiferi *(Panonychus ulmi)*, Ragnetto rosso comune *(Tetranychus urticae)*, Ragnetto giallo della vite *(Eotetranychus carpini)*	75	0,75	alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70 % delle foglie	
	Tignoletta *(Lobesia* botrana), Tignola *(Eupoecilia ambiguella)*	55 - 75	0,5 -0,75	da inizio ovideposizione a due settimane dopo	
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone, Cocomero, Sedano	Ragnetto rosso *(Tetranychus* spp.*)*, Eriofide *(Aculus lycopersici)*	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
	Larve di tripide *(Frankliniella* spp.*)*	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari *(Liriomyza* spp.*)*	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
Fragola	Ragnetto rosso *(Tetranychus* spp.*)*	40	0,5	alla comparsa dei primi stadi mobili, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
		100	1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili, in una sola applicazione	
	Larve di tripide *(Frankliniella* spp*)*	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Lampone, Mora	Ragnetti rossi *(Tetranychus* spp. e *Panonychus* spp*)*	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Lattughe e simili, rucola	Minatrici fogliari *(Liriomyza* spp.*)* Larve di tripide *(Frankliniella* spp.*)*	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto alla comparsa delle prime larve	
Colture ornamentali e floricole in terra ed in vaso	Minatrici fogliari *(Liriomyza* spp.*)*	50	0,5-1,5	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni	
	Larve di tripide *(Frankliniella* spp.*)*	75	0,5-1,5	alla comparsa delle prime larve	
Vivai di arbustive ed arboree	Ragnetto rosso comune *(Tetranychus* spp.*)*	25-50	0,5-1,5	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Latifoglie, Conifere per alberature	Minatrici fogliari *(Cameraria ohridella)* Processionaria del pino *(Thaumetopoea pityocampa)*	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura. Iniettare in presenza delle prime larve neonate.	
stradali e parchi	Tingide del platano *(Corythucha ciliata)* Afidi *(Aphis* spp.*)* Acari tetranichidi ed eriofidi	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali.	

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melone e cocomero, cetriolo, peperone; 7 giorni per pomodoro, melanzana, fragola, lampone, mora; 10 giorni per agrumi e sedano, 14 giorni per pero, lattuga e simili, rucola; 28 giorni per melo e vite

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali
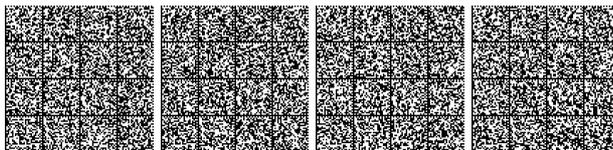
09A08291

DECRETO 2 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Damiroc 85».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 30 settembre 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto DAZIDE ENHANCE; ivi registrato al n. M11943 a nome dell'impresa Fine Agrochemicals Ltd;

Vista la comunicazione del HSE (Health and Safety Executive) di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione DAZIDE ENHANCE e con il numero di registrazione 12455 del 30 maggio 2007, a nome dell'impresa Fine Agrochemicals Ltd;

Considerato che il prodotto di riferimento DAZIDE ENHANCE autorizzato in Italia al n. 12455, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome DAMIROC 85;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, fino al 31 dicembre 2012, l'autorizzazione n. 14703/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO, denominato DAZIDE ENHANCE ed ivi autorizzato al n. M11943. Il prodotto importato viene denominato DAMIROC 85.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Cera Chem Sarl, Mertert (Lussemburgo), Menora GmbH, Graz (Austria), Stefes GmbH, Hamburg (Germania); alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese IRCA Service S.p.A., Fornivo S. Giovanni (Bergamo), Althaller Italia S.r.l., Colombano al Lambro (Milano).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 50-100-250-500, Kg 1-5-10-20.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
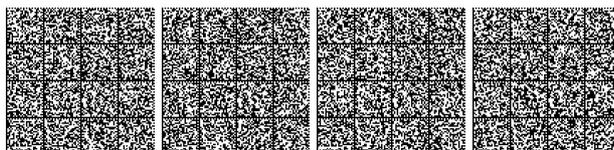
DAMIROC 85

**FITOREGOLATORE IN GRANULI IDROSOLUBILI
PER PIANTE ORNAMENTALI**

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Daminozide 85,14 g
Coformulanti q.b. a 100,00 g

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRIDENZA

Consigli dl prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini - Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di Ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli contenitore o l''etichetta.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Titolare della registrazione:
Fine Agrochemicals Ltd

Numero di registrazione M11943

Importato dal Regno Unito da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Cera Chem S.a.r.l. – Mertert (Lussemburgo)
Menora GmbH – 8020 Graz (Austria)
Stefes GmbH – Lübeck (Germania)

Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: g 50 – 100 – 250 – 500
Kg 1 – 5 – 10 – 20

Partita n.

CARATTERISTICHE
DAMIROC 85 è un fitoregolatore che viene assorbito dalle foglie entro 12 ore dall'applicazione e traslocato nei tessuti della pianta. Viene utilizzato per produrre piante compatte e robuste, con steli più forti e foglie più verdi. Gli effetti della sua applicazione si manifestano dopo 2-3 settimane dal trattamento. L'impiego di DAMIROC 85 migliora le caratteristiche qualitative dei fiori nelle piante ornamentali e floricole.
DAMIROC 85 va applicato soltanto su piante sane e vigorose preferibilmente a mezzo di spruzzatori ad aria compressa.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
I migliori risuìtai si ottengono bagnando completamente la parte della piante da trattare, evitando il gocciolamento. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata su piante ben irrigate ma asciutte. Preparazione della poltiglia: aggiungere la giusta dose di DAMIROC 85 direttamente nell'acqua pulita e mescolare fino al completo scioglimento. Utilizzare la miscela nello stesso giorno della preparazione.
CRISANTEMO: eseguire il primo trattamento alla dose di 150 g/hl circa 2 settimane dopo la cimatura e ripetere 1 o 2 trattamenti a distanza 2-3 settimane.
POINSETTIA: eseguire il primo trattamento alla dose di 200-250 g/hl quando le piantine sono alte 5-8 cm e ripetere 1 o 2 volte a distanza di 2-3 settimane.
PETUNIA: eseguire il primo trattamento alla dose di 300 g/hl a 2 settimane dall'invasatura ed eventualmente ripeterlo dopo 2 - 3 settimane
AZALEA: eseguire il primo trattamento alla dose di 100-150 g/hl quando lo sviluppo dei nuovi getti è di 2-5 cm ed eventualmente ripeterlo dopo 2-3 settimane.
ORTENSIA: eseguire il primo trattamento alla dose di 200 g/hl quando lo sviluppo dei nuovi getti è di 4-8 cm ed eventualmente ripeterlo dopo 2-3 settimane.
PIANTE ORNAMENTALI: trattare 1 o 2 volte alla dose di 250 g/hl per ottenere piante più compatte, steli più robusti e foglie di un verde più intenso.
Il quantitativo di soluzione deve considerarsi mediamente di 400-600 litri per ettaro.

COMPATIBILITA: DAMIROC 85 si impiega da solo. Il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari e con i fertilizzanti fogliari.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNIALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE LE CONFEZIONISECONDO LE NORME VIGENTI
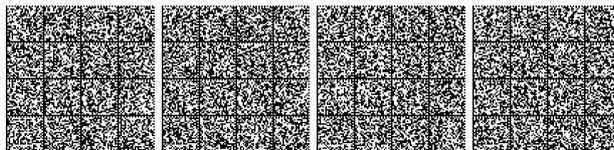
09A08292

DECRETO 2 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quad».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 4 novembre 2008, con cui l'impresa S&B consult Snc, con sede in Roma, Via Prospero Alpino, 76, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto QUAD; ivi registrato al n. M13396 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection;

Vista la comunicazione del HSE (Health and Safety Executive) di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione REGLONE W e con il numero di registrazione 630 del 23 marzo 1976, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection;

Considerato che il prodotto di riferimento REGLONE W autorizzato in Italia al n. 630, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa S&B consult Snc ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome QUAD;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa S&B consult Snc, con sede in Roma, Via Prospero Alpino, 76, fino al 31 luglio 2011, l'autorizzazione n. 14706/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario MOLTO TOSSICO – PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato QUAD ed ivi autorizzato al n. M13396. Il prodotto importato viene denominato QUAD.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell' impresa Globachem nv, con sede legale in Leeuwerweg 138, Sint-Truiden (Belgio).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da Litri 5-10-20.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

QUAD

Diserbante-disseccante liquido a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE

Diquat puro (sotto forma di bromuro monoidrato)	g 17 (200 g/l)
Bagnanti e diluenti q.b. a	g 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art 25 del D P R 23 aprile 2001 n. 290

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Molto tossico per inalazione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione:
Q-Chem NV – Leeuwerwg 138 – B-3803 Sint-Truiden (B)

Numero di registrazione M13396

Importato dal Regno Unito da:
S&B consult s.n.c. – via Prospero Alpino, 76 – 00154 Roma
Tel +39 06 57287356

Officina di confezionamento e rietichettatura :
Globachem NV – Sint-Truiden (Belgio)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: Litri 5 – 10 – 20

Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo
L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea è dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene {oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno
Consultare un Centro Antiveleni

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
QUAD è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà:
Distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate. Non lascia residui fitotossici nel terreno perchè totalmente disattivato a contatto del suolo Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento. Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITA'DI IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare, e distribuita su un ettaro di terreno. Impiegare solo acqua pulita, perchè QUAD si disattiva in acque fortemente torbide.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante-dissecante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)
DISERBI
- litri 3.3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto;
- litri 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiaie
- litri 2,5-3,3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- litri 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

APPLICAZIONI SPECIALI
- litri 5: miglioramento pascoli (v. apposito bollettino).
  Nota bene - E' vietato l'impiego diretto sui foraggi.

DISSECCAMENTI
- litri 1,2-1,6: disseccamento riso da seme;
- litri 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra
- litri 3,3-5: disseccamento culmi patate

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori.
Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente

COMPATIBILITA'
E' compatibile con altri diserbanti
E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISGHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

09A08293

DECRETO 2 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Manaus 80 wg».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 7 aprile 2009, con cui l'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto ALIETTE WG ivi registrato al n. 43099-00 a nome dell'impresa Bayer CropScience;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione ALIETTE e con il numero di registrazione 4710 del 24 febbraio 1982, a nome dell'impresa Bayer CropScience;

Considerato che il prodotto di riferimento ALIETTE autorizzato in Italia al n. 4710, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome MANAUS 80 WG;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, fino al 31 dicembre 2015, l'autorizzazione n. 14712/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xi-N, IRRITANTE-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato ALIETTE WG ed ivi autorizzato al n. 43099-00. Il prodotto importato viene denominato MANAUS 80 WG.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Menora GmbH, Graz (Austria), Ki-Hara Chemicals Ltd, Birmingham (Regno Unito), Industrial Química Key S.A., Tarrega (Spagna), Stefes GmbH, Hamburg (Germania), Agro Vita, Hettstedt (Germania); alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Althaller Italia Srl, San Colombano al Lambro (Milano), IRCA Service SpA, Fornivo S. Giovanni (Bergamo).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 200-250-500 e da Kg 1-3-5-10-20.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
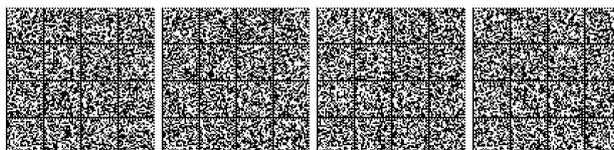
ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

MANAUS 80 WG

Fungicida sistemico
Microgranuli Autodispersibili

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione
Bayer CropScience AG

Numero di registrazione 043099-00

Importato dalla Germania da
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Stefes GmbH – Lübeck (Germania), Ki-Hara Chemicals Ltd – Wellington, Telford (UK), Agro Vita Handelsgesellschaft GmbH – Hettstedt (Germania), Menora GmbH – Graz (Austria), Industrial Quimica Key S.A. – Tarrega (Spagna)

Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI), I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxx/ I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: g 200, 250, 500; kg 1, 3, 5, 10, 20 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Il prodotto a un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

ORTICOLTURA :

Fragola: contro Peronospora *(Phytophthora cactorum* e *fragariae).* L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
Lattuga: contro *Bremia lactucae* effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.
Melone: contro *Pseudoperonospora cubensis* effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua ogni 14 giorni.
Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro).
Carciofo: contro *Bremia lactucae* a 200-300 g/hl d'acqua.

FRUTTICOLTURA :

Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro *Phytophthora* spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura, trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.
Pero: contro Maculatura bruna *(Stemphyllium* sp), *Erwinia amylovora* (colpo di fuoco), trattamenti preventivi a 250 g/hl d'acqua.
La difesa contro la Maculatura bruna può essere anche attuata con un programma di interventi ripetuti a cadenza settimanale nel periodo aprile-giugno alla dose di g 50/hl in associazione a fungicidi di copertura (Thiram, Iprodione).
Contro *Pseudomonas syringae* (gemme nere), g 200-250/hl in 3-4 trattamenti nel periodo aprile-giugno, oppure g 50/hl in trattamenti a cadenza settimanale nel medesimo periodo.
Melo, Pero: contro *Phytophthora cactorum.*
A) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta, con 250 g/hl d'acqua.
B) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da 5 Kg di Manaus 80 WG per 100 litri d'acqua.
Melo, Cotogno e rosacee ornamentali: contro *Erwinia amylovora* (colpo di fuoco) trattamenti preventivi a g 250/hl d'acqua.
Su vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile
Su vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl d'acqua ogni 60 giorni.
Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl d'acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).

COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA :

Contro *Phytophthora cinnamoni* di *Chamaecyparis* e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5 - 10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITA'
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: non distribuire più di 10 Kg di prodotto fitosanitario per ettaro per anno

Sospendere i trattamenti:
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo, carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio;
30 giorni prima del raccolto su fragola;
40 giorni prima del raccolto su melo, pero, cotogno, vite.

Avvertenza:
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso a pericoloso. Chi impiega il prodotto a responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni a condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

09A08294

DECRETO 2 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pudong».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 7 aprile 2009, con cui l'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto SYSTHANE 20 EW ivi registrato al n. 4591-00 a nome dell'impresa Dow AgroScience;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione SYSTHANE 20 EW e con il numero di registrazione 9908 del 15 gennaio 1999, a nome dell'impresa Dow AgroScience;

Considerato che il prodotto di riferimento SYSTHANE 20 EW autorizzato in Italia al n. 9908, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome PUDONG;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114, fino al 31 dicembre 2011, l'autorizzazione n. 14711/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn-N, NOCIVO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato SYSTHANE 20 EW ed ivi autorizzato al n. 4591-00. Il prodotto importato viene denominato PUDONG.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Menora GmbH, Graz (Austria), Ki-Hara Chemicals Ltd, Birmingham (Regno Unito), Industrial Química Key S.A., Tarrega (Spagna), Stefes GmbH, Hamburg (Germania), Agro Vita, Hettstedt (Germania); alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Althaller Italia Srl, San Colombano al Lambro (Milano), IRCA Service SpA, Fornivo S. Giovanni (Bergamo).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 200-250-500 e da litri 1-3-5-10-20.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

PUDONG

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio e di altre malattie fungine su vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, carciofo, fragola, rosa e garofano

EMULSIONE ACQUOSA

Composizione di PUDONG
MICLOBUTANIL puro 20% (200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare. né bere. ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione
Dow AgroSciences

Numero di registrazione 004591-00

Importato dalla Germania da
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Stefes GmbH – Lübeck (Germania), Ki-Hara Chemicals Ltd – Wellington, Telford (UK), Agro Vita Handelsgesellschaft GmbH – Hettstedt (Germania), Menora GmbH – Graz (Austria), Industrial Quimica Key S.A. – Tarrega (Spagna)

Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI), I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxx/ I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 200, 250, 500; litri 1, 3, 5, 10, 20

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore
Terapia sintomatica

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
Pudong controlla l'oidio della vite (*Uncinala necator*); del melo (*Podosphaera leucotricha*); del pesco, delle nettarine e dell'albicocco (*Sphaerotheca pannosa* e *Podosphaera tridactyla*); delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum* e *Sphaerotheca fuliginea*); del pomodoro, del peperone e del carciofo (*Leveillula taurica*); della fragola, della mora, del lampone, del mirtillo, del ribes e dell'uva spina (*Sphaerotheca macularis*); della rosa (*Sphaetotheca pannosa* var. *rosae*); contiene il marciume nero della vite (*Guigniardia bidwellii*); la ticchiolatura del melo e del pero (*Venturia inaequalis* e *Venturia pirina*); della rosa (*Diplocarpon rosae*); la monilia del pesco, del susino e delle altre drupacee (*Monilia laxa* e *Monilia fructigena*); la ruggine del garofano (*Uromyces caryophyllinus*).

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Vite da vino e Vite da Tavola: impiegare Pudong alla dose di 22,5-30 ml/hl iniziando i trattamenti quando i germogli sono ben formati. Proseguire ad intervalli di 10-12 giorni fino all'allegagione. Dopo l'allegagione impiegare Pudong alla dose di 30-35 ml/hl ad intervalli di 8-12 giorni. Si raccomanda d'impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi di maggiore incidenza della malattia.

Melo e pero: impiegare Pudong alla dose di 27,5-35 ml/hl, avendo cura d'iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguendo ogni 8-12 giorni a seconda della fase vegetativa e dell'intensità della malattia
Si raccomanda la miscela con fungicidi di contatto ad azione antiticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia del formulato nei confronti della ticchiolatura del frutto.

Pesco, nettarine, susino e albicocco: contro l'oidio 30-35 ml/hl dalla scamiciatura del frutto, ad intervalli di 10 - 14 giorni. Contro monilia 35 ml/hl.

Melone, cocomero, zucchino e cetriolo: per il controllo dell'oidio, impiegare Pudong alla dose di 27,5-35 ml/hl iniziando alla sfioritura e ripetendo i trattamenti per 2-3 volte ad intervalli di 8 - 12 giorni. Eventualmente ripetere i trattamenti alla comparsa dell'infezione secondaria applicando ogni 8-12 giorni. Per il controllo della monilia del fiore, impiegare Pudong alla dose di 27,5-35 ml/hl effettuando due trattamenti a bottoni fiorali ed a caduta petali. In caso di condizioni meteorologiche favorevoli alla malattia, effettuare un ulteriore trattamento in fioritura. Per il controllo della monilia del frutto, impiegare Pudong in pre-raccolta alla dose di 27,5-35 ml/hl

Effettuando 2 applicazioni ad intervalli di 6-7 giorni.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo e zucca: impiegare Pudong alla dose di 27,5-35 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Pomodoro e peperone: impiegare Pudong alla dose di 27,5-35 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Fragola: impiegare Pudong alla dose di 22,5-35 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Rosa e garofano: impiegare Pudong alla dose di 22,5-35 ml/hl ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forte pressione di malattia.

Le dosi indicate sono riferite a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale.
Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione, e comunque non più di 2 consecutivi.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: evitare che donne in età fertile siano professionalmente esposte; in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 15 giorni prima della raccolta per vite, melo e pero: 7 giorni per pesco, nettarine, susino e albicocco; 3 giorni per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, carciofo e fragola.

Il rispetto delle suddette istruzioni a condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare In contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

09A08295

DECRETO 2 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Niagara 42 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 7 aprile 2009, con cui l'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114 ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto APOLLO ivi registrato al n. 33756-00 a nome dell'impresa Irvita Plant Protection N.V.;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione APOLLO SC e con il numero di registrazione 7541 del 6 ottobre 1988, a nome dell'impresa Irvita Plant Protection N.V.;

Considerato che il prodotto di riferimento APOLLO SC autorizzato in Italia al n. 7541, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome NIAGARA 42 SC;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114, fino al 31 dicembre 2014, l'autorizzazione n. 14713/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato APOLLO ed ivi autorizzato al n. 33756-00. Il prodotto importato viene denominato NIAGARA 42 SC.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Menora GmbH, Graz (Austria), Ki-Hara Chemicals Ltd, Birmingham (Regno Unito), Industrial Química Key S.A., Tarrega (Spagna), Stefes GmbH, Hamburg (Germania), Agro Vita, Hettstedt (Germania); alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Althaller Italia Srl, San Colombano al Lambro (Milano), IRCA Service SpA, Fornivo S. Giovanni (Bergamo).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 200-250-500 e da litri 1-3-5-10-20.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

NIAGARA 42 SC

Acaricida in sospensione concentrata, efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi delle colture arboree da frutto (Melo, Pero, Susino, Vite da vino, Agrumi), della Fragola, Melone, Pomodoro e delle colture floricole ed ornamentali in genere.

Composizione su 100 g:
Clofentezine puro g 42 (500 g/l)
sostanze coadiuvanti ed inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contiene una soluzione di 1,2: benzisotiazolinone: può provocare una reazione allergica
FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione
Irvita Plant Protection N.V.
Numero di registrazione 033756-00
Importato dalla Germania da
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE) – Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Stefes GmbH – Lübeck (Germania), Ki-Hara Chemicals Ltd – Wellington, Telford (UK), Agro Vita Handelsgesellschaft GmbH – Hettstedt (Germania), Menora GmbH – Graz (Austria), Industrial Quimica Key S.A. – Tarrega (Spagna)

Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI), I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxx/ I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 200, 250, 500; litri 1, 3, 5, 10, 20 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi ed il viso

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA D'IMPIEGO
NIAGARA 42 SC è un preparato che agisce per contatto sulle uova invernali ed estive degli acari tetranichidi. E' inoltre attivo nei confronti dei primi stadi di sviluppo di questi fitofagi (larve e protoninfe) e assicura un controllo molto prolungato nel corso della stagione, facilitando notevolmente la lotta acaricida.
Tra i fitofagi controllati il *Panonychus ulmi* risulta molto sensibile al prodotto che controlla efficacemente anche *Panonychus citri*, *Tetranychus urticae*, *Eotetranychus carpini*.
Negli interventi sulle popolazioni con contemporanea presenza di diversi stadi di sviluppo degli acari è necessario associare ad NIAGARA 42 SC un prodotto a prevalente azione adulticida per completare l'azione sulle forme mobili più sviluppate (deutoninfe e adulti). NIAGARA 42 SC presenta caratteristiche estremamente favorevoli e tali da giustificarne l'impiego nei programmi di lotta guidata o integrata; infatti, oltre a permettere la riduzione del numero degli interventi acaricidi rispetto ai programmi attuati con i prodotti tradizionali, non interferisce con la biologia degli insetti utili quali Antocoridi, Crisopidi, Coccinellidi, Sirfidi, Stafilinidi, Imenotteri. Nei confronti degli acari utili (Fitoseidi), applicazioni precoci, sulle uova invernali di P. ulmi, o nel corso della stagione, non compromettono l'importante azione di difesa esercitata da *T. pyri*, *A. potentillae*, *P. persimilis*. L'applicazione del prodotto può essere fatta con pompe a volume normale (circa 1500-2000 l/ha). E' inoltre possibile impiegare attrezzature operanti a basso volume (usare non meno di 500 l/ha di soluzione); in tal caso la dose andrà determinata in base alla superficie da trattare e non sarà inferiore a 400 ml (sulle uova invernali) e 500 ml (in piena vegetazione) di prodotto per ettaro.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO
Diluire il prodotto in metà del quantitativo totale di acqua pulita da irrorare e successivamente aggiungere la restante quantità di acqua. Mantenere in agitazione la miscela sia durante l'impiego che dopo brevi interruzioni. Non lasciare la miscela nel serbatoio della pompa irroratrice per un lungo periodo di tempo durante la notte.
Lavare accuratamente l'attrezzatura subito dopo l'utilizzazione. Assicurare una completa ed uniforme bagnatura delle piante. Effettuare l'applicazione in condizioni di scarsa ventosità e con pompe operanti a bassa velocità. Evitare di trattare in condizioni di alta temperatura e bassa umidità relativa.

Melo, Pero, Susino
Sulle uova invernali di *Panonychus ulmi*
Dose d'impiego: 40 ml/hl di NIAGARA 42 SC intervenendo 10-15 giorni prima della schiusura (ad es.: non oltre le orecchiette di topo C_3-D sulle pomacee). L'aggiunta di olio bianco consente di ridurre la dose di NIAGARA 42 SC a 30 ml/hl.
In presenza di forme mobili (Ragno rosso)
Intervenire con NIAGARA 42 SC a 30 ml/hl + un adulticida autorizzato, in post-fioritura o al primo apparire della infestazione (1-3 acari per foglia).
I trattamenti sopra indicati sono da considerarsi alternativi.
Nell'eventualità di una reinfestazione estiva (ad esempio in zone particolarmente infestate o con scarsa presenza di predatori) intervenire con un prodotto dotato di buona azione sulle forme mobili.
Il prodotto anche a dosi superiori a quelle consigliate, non evidenzia problemi di rugginosità sulla Golden Delicious e sul Pero.

Vite da vino
Intervenire con NIAGARA 42 SC a 20-25 ml/hl (+ un prodotto ad azione adulticida), in presenza di forme mobili di P. ulmi, sui giovani germogli (lunghi 5-30 cm). Su infestazioni più tardive (Ragno rosso e giallo), eseguire il trattamento con tempestività e cioè in presenza di pochi acari per foglia.
Contro E. carpini si raccomanda di usare una dose leggermente più elevata (25-30 ml/hl). Una sola applicazione per stagione a generalmente sufficiente ad assicurare il controllo del fitofago.

Agrumi: (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Pompelmo, Bergamotto).
Intervenire nelle fasi iniziali di sviluppo dell'infestazione, con pochi acari per foglia. Per il controllo di *P. citri* impiegare 30 ml/hl di NIAGARA 42 SC + un adulticida. In presenza di *T. urticae* a consigliabile aumentare a 40 ml/hl la dose di NIAGARA 42 SC, sempre in miscela con un prodotto ad azione adulticida.

Fragola.
Per il controllo del *T. urticae* intervenire prima della fioritura con NIAGARA 42 SC alla dose di 40 ml/hl + un adulticida autorizzato sulla coltura da trattare. Interventi molto precoci con NIAGARA 42 SC a 50 ml/hl da solo impediscono la comparsa del fitofago anche nel periodo più critico della maturazione.

Melone, Pomodoro, Colture floricole ed ornamentali, in serra ed in campo.
Per il controllo del *T. urticae* intervenire prima della fioritura con NIAGARA 42 SC alla dose di 40 ml/hl + un adulticida autorizzato sulla coltura da trattare. Interventi molto precoci con NIAGARA 42 SC a 50-60 ml/hl da solo impediscono la comparsa del fitofago anche nel periodo più critico della maturazione.

Avvertenza: Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con olio bianco, rame ossicloruro. Sono decisamente sconsigliate le miscele con prodotti fortemente alcalini (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri di calcio e bario, ecc.). Tuttavia una precedente applicazione di polisolfuri non compromette l'efficacia di NIAGARA 42 SC sulle uova invernali di *Panonychus ulmi.*
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Su varietà poco note o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte, prima di eseguire il trattamento su aree più vaste.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DELLA FRAGOLA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DI POMODORO, MELONE, 30 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso a pericoloso. Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

09A08296

DECRETO 6 luglio 2009.

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese di luglio 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g)* del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese di luglio 2008;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 26 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FEDERRETI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, nonché il CCNL del 28 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO e UGL Commercio e Turismo;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di luglio 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese di luglio 2009, è determinato a livello nazionale nelle unite tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;

c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

Il Ministro: SACCONI

09A08581
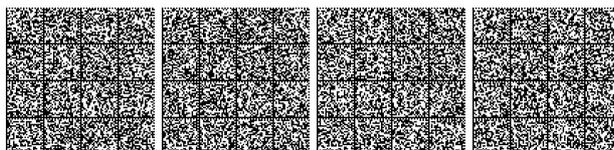
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO - COMPARTO AZIENDE ALBERGHIERE

NAZIONALE **LUGLIO 2009**

Livelli	QA	QB	1	2	3	4	5	6S	6	7	Media
Paga base	1.378,14	1.240,73	1.120,17	982,77	899,97	822,75	741,53	694,66	677,56	604,24	786,05
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	524,06
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	65,66
Indennità di funzione	75,00	70,00									
Lordo mensile	2.077,44	1.926,82	1.732,28	1.586,66	1.497,95	1.413,79	1.328,98	1.277,80	1.260,05	1.183,63	1.376,83
TOTALE LORDO ANNUO (14 mensilità)	**29.084,16**	**26.975,48**	**24.251,92**	**22.213,24**	**20.971,30**	**19.793,06**	**18.605,72**	**17.889,20**	**17.640,70**	**16.570,82**	**19.275,56**
Oneri previd. e ass.vi											
Inps (28,98%)	8.428,59	7.817,49	7.028,21	6.437,40	6.077,48	5.736,03	5.391,94	5.184,29	5.112,27	4.802,22	5.586,06
Inail (2,2%)	639,85	593,46	533,54	488,69	461,37	435,45	409,33	393,56	388,10	364,56	424,06
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	**9.068,44**	**8.410,95**	**7.561,75**	**6.926,09**	**6.538,85**	**6.171,48**	**5.801,27**	**5.577,85**	**5.500,37**	**5.166,78**	**6.010,12**
Trattamento fine rapporto	2.154,38	1.998,18	1.796,44	1.645,43	1.553,43	1.466,15	1.378,20	1.325,13	1.306,72	1.227,47	1.427,82
Rivalutazione T.F.R. (3,036419%)	392,50	364,04	327,28	299,77	283,01	267,11	251,09	241,42	238,06	223,63	260,13
Contributo EBT	53,76	49,84	46,34	42,42	40,04	37,80	35,42	34,02	33,60	31,50	36,73
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	5,38	4,98	4,63	4,24	4,00	3,78	3,54	3,40	3,36	3,15	3,67
Assistenza QuAS	340,00	340,00									4,96
Assistenza sanitaria integrativa FAST			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	118,25
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	31,99	29,67	26,68	24,43	23,07	21,77	20,47	19,68	19,40	18,23	21,20
COSTO ANNUO	**41.130,61**	**38.173,14**	**34.135,04**	**31.275,62**	**29.533,70**	**27.881,15**	**26.215,71**	**25.210,70**	**24.862,21**	**23.361,58**	**27.158,44**
COSTO MEDIO ORARIO	**25,64**	**23,80**	**21,28**	**19,50**	**18,41**	**17,38**	**16,34**	**15,72**	**15,50**	**14,56**	**16,93**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,98	0,91	0,82	0,75	0,71	0,67	0,63	0,60	0,60	0,56	0,65
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20	0,18	0,17	0,17	0,17	0,15	0,18
TOTALE COSTO ORARIO	**26,89**	**24,96**	**22,33**	**20,46**	**19,32**	**18,23**	**17,14**	**16,49**	**16,27**	**15,27**	**17,76**
TOTALE COSTO ORARIO (1)	**27,04**	**25,10**	**22,44**	**20,56**	**19,40**	**18,32**	**17,22**	**16,57**	**16,34**	**15,34**	**17,84**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende centro-nord) (2)	**26,49**	**24,58**	**21,96**	**20,11**	**18,98**	**17,92**	**16,82**	**16,19**	**15,96**	**14,98**	**17,44**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende centro-nord) (1) (2)	**26,70**	**24,77**	**22,12**	**20,25**	**19,11**	**18,03**	**16,95**	**16,29**	**16,06**	**15,08**	**17,56**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende sud e isole) (2)	**26,35**	**24,44**	**21,82**	**19,97**	**18,84**	**17,76**	**16,68**	**16,04**	**15,82**	**14,84**	**17,30**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende sud e isole) (1) (2)	**26,52**	**24,59**	**21,94**	**20,09**	**18,93**	**17,86**	**16,77**	**16,12**	**15,90**	**14,90**	**17,39**
Distribuzione percentuale dei lavoratori	0,66	0,80	1,25	5,72	14,11	24,93	17,89	8,06	21,09	5,49	100,00

ORARIO DI LAVORO		
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)		**2.088**
Ore non lavorate per:		
Ferie (26 giorni)	173	
Festività soppresse (1 giorno)	7	
Permessi retribuiti	104	
Festività (12 giorni)	80	
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100	
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13	
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1 giorno)	7	
Totale ore mediamente non lavorate	**484**	
Ore mediamente lavorate		**1.604**

NOTE: a) Ai sensi dell'art. 199 del CCNL 19/7/2003 se la prestazione di lavoro avviene nel periodo notturno, il costo orario viene maggiorato del 12% per i lavoratori con qualifica notturna, e del 25% per gli altri lavoratori.

b) Ai sensi dell'art. 203 del CCNL 19/7/2003 se la prestazione di lavoro avviene nelle festività di cui all'art. 107, il costo orario viene maggiorato del 20%.

c) Ai lavoratori in forza alla data del 27/7/2007 è riconosciuto, per il servizio prestato nel periodo 1/1/2006-30/6/2007, nel mese di febbraio 2008 un importo UNA TANTUM nei casi e nelle misure contrattualmente previste.

(1) Ai sensi della legge 266/2005, qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

(2)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione di un componente in seno al Comitato I.N.P.S. di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto il decreto direttoriale n. 6/5767 del 15 giugno 2006, con il quale veniva ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 ed alla legge n. 88 del 9 marzo 1989 - art. 44;

Preso atto di quanto contenuto nella nota del 22 giugno 2009 inviata dalla C.N.A. di Pesaro, con la quale il sig. Giovannetti Liviano, componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori autonomi in seno al Comitato I.N.P.S., risulta dimissionario ed il sig. Angelini Valerio viene nominato in sua vece;

Decreta:

Il sig. Angelini Valerio - Pesaro - Via Mameli, 90/92 - viene nominato componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in seno al Comitato I.N.P.S. in sostituzione del sig. Giovannetti Liviano.

Pesaro, 9 luglio 2009

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

09A08479

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione di un componente effettivo in seno al Comitato I.N.P.S. di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto il decreto direttoriale n. 6/5767 del 15 giugno 2006, con il quale veniva ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 ed alla legge n. 88 del 9 marzo 1989 - art. 44;

Preso atto di quanto contenuto nella nota del 29 giugno 2009 inviata dalla C.N.A. di Pesaro, con la quale il sig. Mucci Giuseppe, componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori artigiani, in seno alla speciale commissione artigiani del Comitato I.N.P.S., risulta dimissionario ed il sig. Pugliese Remo viene nominato in sua vece;

Decreta:

Il sig. Pugliese Remo - Pesaro - Via Mameli, 90/92 - viene nominato componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori artigiani, in seno alla speciale commissione artigiani del Comitato I.N.P.S. in sostituzione del sig. Mucci Giuseppe.

Pesaro, 9 luglio 2009

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

09A08480

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 giugno 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maka Gabisiani, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli art. 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1 , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni in combinato disposto con l'art. 16 del decreto, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Maka Gabisiani;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione;

Visto il diploma di pianoforte principale conseguito il 9 marzo 2004 presso il Conservatorio statale di musica «G. Verdi» di Torino;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha conseguito l'attestato Celi 5 Doc della conoscenza della lingua italiana nella sessione del 29 maggio 2009, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il seguente titolo di istruzione post secondaria: «Diplomi» YB n. 995062 rilasciato il 1° dicembre 1993 dal Conservatorio statale «V. Sarajishvili» di Tbisili (Repubblica della Georgia), posseduto dalla cittadina italiana Maka Gabisiani nata a Tbilisi (Repubblica della Georgia) l'8 giugno 1970, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 77/A - «Strumento musicale nella scuola media - pianoforte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A08319

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di giugno che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2008 Giugno	134,8	3,8	5,4
Luglio	135,4	4,0	5,6
Agosto	135,5	3,9	5,5
Settembre	135,2	3,7	5,3
Ottobre	135,2	3,4	5,5
Novembre	134,7	2,6	5,0
Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	*134,2*		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4
Febbraio	134,5	1,5	4,4
Marzo	134,5	1,0	4,3
Aprile	134,8	1,0	4,3
Maggio	135,1	0,7	4,2
Giugno	135,3	0,4	4,2

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5 (quattrocentoottantavirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 496,5 (quattrocentonovantaseivirgolacinque).
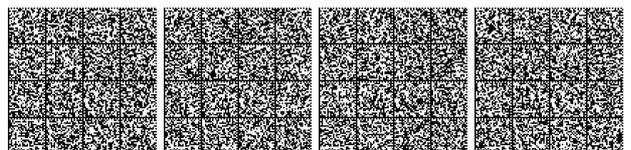
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2000 è risultato pari a 509,6 (cinquecentonovevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2001 è risultato pari a 524,2 (cinquecentoventiquattrovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2002 è risultato pari a 536,0 (cinquecentotrentaseivirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2002, agli effetti predetti, risulta pari a più 382,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2003 è risultato pari a 548,3 (cinquecentoquarantottovirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2003, agli effetti predetti, risulta pari a più 393,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2004 è risultato pari a 560,6 (cinquecentosessantavirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2004, agli effetti predetti, risulta pari a più 404,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2005 è risultato pari a 569,7 (cinquecentosessantanovevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2005, agli effetti predetti, risulta pari a più 412,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2006 è risultato pari a 581,5 (cinquecentottantunovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2006, agli effetti predetti, risulta pari a più 423,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2007 è risultato pari a 590,5 (cinquecentonovantavirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2007, agli effetti predetti, risulta pari a più 431,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2008 è risultato pari a 612,8 (seicentododicivirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2008, agli effetti predetti, risulta pari a più 451,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2009 è risultato pari a 615,1 (seicentoquindicivirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2009, agli effetti predetti, risulta pari a più 453,3.

09A08570

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, è stata iscritta dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 132 del 29 giugno 2009.

Marchio 71 CB, denominazione impresa Z.L.O. Oro di Zoulou Luc Oliver, indirizzo via G. Marconi, n. 60 - 86100 Campobasso.

09A08283

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

5) la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale: determinazione n. 79 dell'11 giugno 2009:

numero marchio 96-PE, impresa GEM S.r.l., sede di Pescara.

09A08282

REGIONE PUGLIA

Variante al PRG per l'area di pertinenza della Casa di cura Monte Imperatore (da E1-E2 a F2). Approvazione e rilascio di parere paesaggistico

La Giunta della regione Puglia con atto n. 979 del 16 giugno 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G., da zona E1-E2 a zona F2, per l'area di pertinenza della struttura sanitaria «Casa di cura Monte Imperatore» nel comune di Noci, adottata con delibera di C.C. n. 73 del 26 settembre 2007; ha rilasciato altresì il relativo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A,. del P.U.T.T./P.

09A08286

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-167) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.